



PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL. 082  
P. L. 00116240771 C.F. 81001230770 - WEB SITE



#### Settore IV: Urbanistica - Pianificazione Territoriale - Sviluppo Economico

Prot. 12000

del 02-05-2024

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(D.P.R. n.380 – 06/06/2001, art.30, comma 2°)

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la richiesta del 26.03.2024 prot. n° 8852 con la quale il Sig. NARDONE Salvatore, con studio in Via Gran San Bernardo n. 79 di Policoro, incaricato di consulenza dal Tribunale di Matera per la espropriazione giudiziaria RGE chiede il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica riguardante le seguenti particelle:

**Fg. 60 - p.lle nn. 4 – 6 -7 -10 - 11 -46 -48-55 -57 -60 -85 -87 -87-88 – 89 – 90 - 91 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 122 – 101 – 102 – 103 - 104;**

**VISTA** la Legge n. 47 – 28/02/1985, art. 18 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. n. 380 – 06/06/2001;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 – 18/08/2000, art. 107 e s.m.i.;

**VISTA** la VARIANTE GENERALE al P.R.G. approvata con D.P.G.R. n. 681 – 09/07/90;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.12.2023 con la quale è stato adottato il Regolamento Urbanistico, ai sensi della L.R. 23/1999 e s.m.i.;

**TENUTO CONTO CHE** sono in vigore le misure di salvaguardia fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico, come previsto dall'art. 39 della L.R. 23/1999 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il Regolamento Urbanistico riguarda gli Ambiti Urbani;

**VISTO** il Decreto n°10 del 23/04/2024, con il quale il Sindaco conferiva l'incarico di dirigente del Settore IV – Urbanistica – Pianificazione e Sportello Unico, all' Ing. Rocco Salvatore GIANNACE;

### C E R T I F I C A

Che la destinazione urbanistica delle suddette aree con riferimento alla VARIANTE GENERALE al P.R.G. approvata con D.P.G.R. n. 681 –09/07/1990, è la seguente:

- ✓ **Foglio di mappa n. 60 - particelle nn. 90 - 89 -103 -85 -99 -46 -60 -94 -98 -10 - 11; → zona agricola "E2";**
- ✓ **Foglio di mappa n. 60 - particelle nn. 122 – 102 - 87 – 101 – 95 – 7 – 96 – 104 – 88 – 91 – 55 – 48 – 6 – 4 -93; → in parte ricadente in zona agricola "E2" – in parte in zona agricola di salvaguardia idrogeologica e ambientale "E1";**

Le particelle innanzi riportate ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Restano salvi eventuali ulteriori vincoli presenti sulle suddette particelle e non riportate nel presente CDU.

Le norme di attuazione sono quelle di seguito riportate:

**VARIANTE GENERALE AL P.R.G., approvata con D.P.G.R. n. 681 – 09/07/1990.**

#### Art. 30 - ZONA "E1"

Zone agricole di salvaguardia idrogeologica ed ambientale.

Le aree comprese nelle zone "E1" sono destinate ad usi agricoli e tuttavia, per la loro particolare situazione geologica sono vincolate alla realizzazione di opere di rimboschimento, consolidamento e risanamento idro-geologico.

In queste zone sono esclusi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni del delicato equilibrio idrogeologico.

Le sistemazioni a seconda della natura e la giuntura dei terreni dovranno essere diversificate e appositamente studiate.

Potrà essere consentita nella zona di minore pendio del terreno la costruzione di attrezzature edilizie minime necessarie e pertinenti alla conduzione del fondo purchè non alterino con sbancamenti e rilevati la situazione del terreno.

Il massimo della densità fondiaria ammessa in tali aree non potrà superare 0.01 mc./mq. per un'altezza massima di ml.3.50 e per un numero di piani non superiore ad uno esclusa qualsiasi opera che preveda la costruzione di locali interrati e seminterrati.

La superficie minima del lotto: 30.000 mq.

#### **Art. 31 - ZONA "E2"**

Le aree comprese nelle zone "E2" del territorio comunale non altrimenti individuate, sono destinate ad uso agricolo; su dette aree è consentita la costruzione di manufatti ed impianti sia di tipo produttivo che abitativo, strettamente necessari e pertinenti alla conduzione di fondi rustici.

Le concessioni gratuite di cui all'art. 9 della L. 10/77 saranno assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene la destinazione d'uso delle costruzioni.

Nessuna costruzione potrà essere concessa su fondi agricoli di superficie inferiore ad 1 ettaro ad eccezione di piccoli locali per ricovero di attrezzi agricoli della superficie coperta massima di mq. 20.00 e dell'altezza max di ml.3.00 e comunque nel rispetto del rapporto di cui al comma successivo.

Per quanto riguarda i manufatti e gli impianti destinati alle lavorazioni e commercializzazioni connesse con le attività agricole questi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a. superficie coperta non superiore a 1/60 della superficie disponibile, comprendente anche quella delle abitazioni di cui al comma seguente;
- b. altezza massima ml. 5,00 con esclusione di silos, camini, ed altri corpi tecnici;
- c. distanza dai confini non inferiore a ml. 10,00;
- d. distanza dalle strade esistenti o in progetto, conforme a quanto disposto nel D.M. 1° aprile 1968 n. 1404 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda i manufatti destinati ad uso di abitazione, questi dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- a. indice di fabbricazione fondiario non superiore a 0.03 mc./mq. di area disponibile secondo quanto tassativamente disposto al punto 4) dell'art. 7 del D.M. 2.04.1968 n. 1444;
- b. altezza massima non superiore a ml.6.50;
- c. distanza dai confini non inferiore a ml. 10,00;
- distanza dalle strade esistenti e di progetto, conformi a quanto disposto nel D.M. 1.04.1968.

Si rilascia il presente certificato, che consta di n. 2 pagine, ai sensi del D.P.R. n.380 06/06/2001, art.30, comma 2°, per gli usi consentiti.

Per l'istruttoria  
Geom. Michele VIGGIANI



Il Dirigente  
Ing. Rocco Salvatore GIANNACE

Data ritiro 4-8-2024

Firma per ritiro